

Lugano, 9 giugno 2026

Mozione

Regolamento per la lotta contro le neofite e i neozoi invasivi

Con la presente mozione chiediamo che la Città di Lugano si doti di un Regolamento per la lotta contro le neofite e i neozoi invasivi.

Come indica la Sezione cantonale dell'agricoltura le neofite (dal greco *néos* "nuovo" e *phytón* "pianta") sono delle piante introdotte in Europa, in modo intenzionale o accidentale, dopo il 1492. Le neofite definite invasive sono quelle che si riproducono e si diffondono in modo importante causando dei danni alla biodiversità, all'economia, alla percezione del paesaggio o alla salute dell'essere umano. Una lotta alle neofite invasive immediata e con misure adeguate è dunque di fondamentale importanza. Il medesimo discorso vale per i neozoi (dal greco *néos* "nuovo" e *zôon* "animale") invasivi.

Regolamento per la lotta contro le neofite e i neozoi invasivi

Art. 1 Campo di applicazione

- 1 Il presente regolamento disciplina la lotta contro le neofite e i neozoi invasivi nel territorio del Comune di Lugano.
2. Per la lotta contro le neofite il Regolamento si applica ai fondi situati in zona edificabile e in zona agricola. Sono per contro escluse le superfici classificate come bosco, soggette alla legislazione forestale.

Art. 2 Competenza

- 1 L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- 2 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

Art. 3 Obiettivi

1. La lotta contro le neofite e i neozoi invasivi deve rispettare i principi di flessibilità, nonché di sostenibilità economica ed ecologica.
2. Il Comune collabora con i proprietari dei fondi, i residenti e le persone giuridiche allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente Regolamento.
3. Il Comune promuove iniziative per contenere e per eliminare le neofite e i neozoi invasivi.

Art. 4 Categorie e priorità d'intervento

1. Il Municipio aggiorna la lista di priorità delle neofite e dei neozoi invasivi, tenendo conto delle indicazioni dei servizi cantonali e federali, ed elabora una strategia d'intervento, che sottopone per informazione al Consiglio comunale ogni quattro anni.
2. Il Municipio è responsabile del monitoraggio delle neofite e dei neozoi invasivi sul territorio comunale.
3. Il Municipio definisce le specie di priorità nella lotta alle neofite e ai neozoi invasivi, informando annualmente sulle priorità di intervento.

Art. 5 Obblighi

I proprietari dei fondi, i residenti e le persone giuridiche hanno l'obbligo di segnalazione al Comune di eventuali focolai di neofite e di neozoi invasivi presenti sul territorio comunale.

Art. 6 Principi di intervento contro le neofite invasive

1. La rimozione e lo smaltimento delle neofite invasive devono avvenire esclusivamente con metodi meccanici e nel rispetto delle buone pratiche tecniche e delle direttive comunali. Si richiama l'art. 28 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti.
2. Le infiorescenze della palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*) devono essere tagliate prima della produzione dei frutti. I residui possono essere smaltiti nel compostaggio o con gli scarti vegetali. Questa operazione è da ripetere ogni anno. Nel caso di impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma deve essere abbattuta.

Art. 7 – Incentivi per la rimozione di neofite invasive

1. Gli incentivi per la rimozione sono i seguenti:
 - Poligono del Giappone: messa a disposizione gratuita di sacchi per un corretto smaltimento.
 - Palma di Fortune: CHF 200 per pianta con altezza superiore a un metro. In caso di rimozione di un numero di piante superiore a 3 unità, il contributo sarà limitato a un massimo di CHF 600.
2. Il Municipio può prevedere altri incentivi finalizzati alla rimozione volontaria di altre specie neofite invasive di priorità.
3. Il Municipio stabilisce gli aventi diritto e le modalità di concessione.

Art. 8 – Principi di intervento contro i neozoi invasivi

1. Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagnante o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

2. Il Municipio può emanare ulteriori divieti per combattere altre specie invasive di priorità.
 3. Il Municipio può prevedere incentivi finalizzati alla rimozione della zanzara tigre e di altri neozoi invasivi di priorità, stabilendo gli aventi diritto e le modalità di concessione.
- In altri comuni si è addirittura proposto l'aiuto di cittadini volontari, che indossando una pettorina apposita e dotati del prodotto necessario al trattamento, agiscono e sensibilizzano la popolazione spiegando le norme per combattere la zanzara tigre.

Art. 9 – Controlli e sanzioni

1. Il Municipio procede a controlli periodici relativi alle neofite invasive e in caso di inadempienza può assegnare un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione; scaduto infruttuoso tale termine procede all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore.
2. Il Municipio può verificare il rispetto delle disposizioni relative ai neozoi invasivi e in caso di inadempienza impartire un termine di esecuzione delle disposizioni; scaduto infruttuoso tale termine procede all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore.
3. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 145 e segg. della Legge organica comunale.

Art. 10 Entrata in vigore

L'entrata in vigore è decisa dal Municipio dopo l'approvazione da parte dell'autorità cantonale.

CONCLUSIONE

Il lodevole Consiglio comunale è invitato a risolvere:

1. La mozione è accolta.
2. Il Regolamento per la lotta contro le neofite e i neozoi invasivi è approvato.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio,
Elena Rezzonico, La Sinistra
Silvia Barzaghi, La Sinistra
Carlo Zoppi, La Sinistra
Cristiano Canuti, La Sinistra
Marisa Mengotti, I Verdi
Danilo Baratti, I Verdi